



LUISA ROSSI  
Notaio

Repertorio n.33720

Fascicolo n.16101

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA SOCIETA'

"BIESSE S.P.A."

REPUBBLICA ITALIANA

REGISTRATO  
a PESARO  
il 10/05/2023  
n. 2198  
Serie 1T

L'anno duemilaventitré, il giorno ventisei del mese di aprile alle ore dodici

26.4.2023

In Pesaro, nel mio studio in Via Guidubaldo II della Rovere n. 9.

Io sottoscritta Dott. Luisa Rossi, Notaio in Pesaro, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Pesaro e Urbino, procedo alla redazione del verbale dell'assemblea straordinaria degli azionisti della Società "BIESSE S.P.A." con sede in Pesaro, Via della Meccanica n. 16, capitale sociale Euro 27.402.593,00 (ventisettémilioniquattrocentoduemilacinquecentonovantatre virgola zero zero), interamente versato, codice fiscale 00113220412 che costituisce anche numero di iscrizione nel Registro delle Imprese delle Marche, rappresentata dal co-Amministratore Delegato Massimo Potenza, nato a Bari il 23 aprile 1960, domiciliato per la carica presso la sede sociale, della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale ha assunto la Presidenza per designazione unanime dei collegati, mi ha designato segretario per la redazione del verbale dell'assemblea straordinaria tenutasi, in deroga alle disposizioni statutarie, tramite mezzi di telecomunicazione in audio-video conferenza ai sensi dell'art.106 2° comma del D.L. n.18 del 17 marzo 2020 (c.d. Decreto "Cura Italia"), come modificato e da ultimo prorogato con Decreto Legge n.198 del 29 dicembre 2022 convertito con modifica-zione della Legge 24 febbraio 2023 n.14, che ne ha esteso l'applicazione per

le assemblee convocate entro il 31 luglio 2023, alla mia costante presenza tramite mezzi di telecomunicazione, che hanno consentito l'identificazione dei partecipanti, in data odierna.

Io Notaio do atto che oggi alle ore nove e minuti cinquanta si è riunita, in prima convocazione, l'Assemblea dei Soci di detta Società per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno

Parte straordinaria

4. Modifiche allo Statuto Sociale: modifica art. 2 relativa all'oggetto sociale;

5. Modifiche allo Statuto Sociale: modifica art. 11 relativa alla possibilità della società di avvalersi del Rappresentante Designato di cui all'art. 135-undecies del D.lgs. 58/1998;

6. Modifiche allo Statuto Sociale: introduzione art. 15-bis relativo alle modalità di tenuta a distanza delle Assemblee;

7. Modifiche allo Statuto Sociale: modifiche artt. 16 e 19-bis e introduzione dell'art.16-bis, relativi alle modalità di tenuta a distanza delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Il Presidente ha dato atto che:

a) oltre a sé, del consiglio di amministrazione si è collegato il Consigliere Ing.Ferruccio BORSANI

b) del collegio sindacale si sono collegati il Presidente Paolo DE MITRI i sindaci effettivi Giovanni CIURLO e Enrica PERUSIA

Tutti hanno dichiarato di essere stati sufficientemente informati degli argomenti in discussione nell'odierna assemblea.

Il Presidente ha dato inoltre atto che:

= l'assemblea si è svolta nel rispetto della normativa vigente in materia, dello statuto sociale e del regolamento assembleare, approvato dall'assemblea dei soci;

= l'assemblea è stata regolarmente convocata in sede ordinaria e straordinaria per il giorno 26 aprile 2023, in prima convocazione, e per il giorno 27 aprile 2023, in seconda convocazione, alle ore 9:30, a norma di legge e di statuto, come da avviso pubblicato sul sito Internet della Società nei termini di legge e sul quotidiano "Italia Oggi" in data 27 marzo 2023, in retifica del precedente avviso pubblicato in data 16 marzo 2023 sul quotidiano "Il Sole 24 ore";

= come da avviso di convocazione, ai sensi del comma 4 del sopra citato Art. 106 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. Decreto "Cura Italia"), come modificato dalla Legge n. 21 del 26 febbraio 2021, in sede di conversione del Decreto Legge n. 183 del 31 dicembre 2020 e da ultimo prorogato con decreto legge n.198 del 29 dicembre 2022 convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2023 n.14, l'intervento in assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è stato consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato previsto dall'art. 135-undicies del D.Lgs. 58/98;

= "Biesse S.p.A." ha provveduto a nominare, quale Rappresentante Designato in via esclusiva, la società "Computershare S.p.A.", con sede legale in Milano, via Mascheroni n. 19 (di seguito "Computershare"), incaricata anche del Servizio di Gestione Assemblea e di presidiare tutte le attività necessarie per il corretto svolgimento della presente operazione assembleare;

= che si è collegato il dott. Claudio Cattaneo, il quale ha dichiarato di

intervenire in rappresentanza della società "Computershare" quale Rappresentante Designato in via esclusiva;

= la società "Computershare" in qualità di Rappresentante Designato, non rientra in alcuna delle condizioni di conflitto di interesse indicate dall'art. 135-decies del TUF; tuttavia, come da conferimento delega, nel caso si verifichino circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione della proposta presentata all'assemblea, la società non intende esprimere voto difforme da quanto indicato nelle istruzioni di voto ricevute;

= gli azionisti interessati ad intervenire in assemblea hanno conferito delega - con le istruzioni di voto - sulla presente proposta di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno utilizzando lo specifico modulo di delega, anche elettronico, predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società, disponibile sul sito Internet della Società all'indirizzo [www.biessgroup.com](http://www.biessgroup.com) (sezione "Investor Relations" - "Servizi per gli investitori" - "ASSEMBLEA 26/04/2023") dove è stato riportato il collegamento ad una procedura per l'inoltro in via elettronica della delega stessa; ai medesimi è stata concessa la facoltà di conferire deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135- novies del TUF, in deroga all'art. 135 - undicies, comma 4 del D.Lgs. 58/98;

= detti moduli di delega con le istruzioni di voto sono stati trasmessi seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso e sul sito internet della Società entro il secondo giorno di mercato aperto precedente alla presente assemblea, ossia entro il 24 aprile 2023, e non sono stati revocati;

= alla società è pervenuta, prima dei presenti lavori assembleari, apposita comunicazione del Rappresentante Designato esclusivo avente ad oggetto le

azioni indicate nei moduli di delega;

= i Soci legittimati a intervenire in Assemblea non si sono avvalsi della facoltà di porre domande sulle materie poste all'ordine del giorno prima dell'Assemblea, a norma dell'art. 127 ter del TUF;

= alla società "Computershare" sono state conferite n. 197 deleghe da parte di azionisti, rappresentanti n. 20.201.701 (ventimilioniduecentounomilasettecentouno) azioni ordinarie.

Il Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, in relazione alle proposte all'ordine del giorno, ha informato il Presidente di essere in possesso delle istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita delega.

A questo punto il Presidente ha constatato che, ai sensi del sopra citato articolo 135-undicies del D.Lgs. n. 58/98, avendo conferito al Rappresentante Designato delega n.197 azionisti, rappresentanti n. 20.201.701 (ventimilioniduecentounomilasettecentouno) azioni ordinarie pari al 73.721859% (settantatremilionisettcentoventunomilaottocentocinquantanove per cento) delle n. 27.402.539 (ventisettémilioniquattrocentoduemilacinquecentotrentanove) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, l'assemblea, regolarmente convocata, è stata validamente costituita in prima convocazione nel termine di legge e di statuto e poteva deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

In particolare, il Presidente ha ricordato che, ai sensi dell'articolo 83-sexies del TUF, la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è stata attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario, in conformità con le proprie scritture

contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. Il Presidente ha ricordato inoltre che tale comunicazione è stata effettuata dall'intermediario sulla base delle evidenze dei conti relative al termine della giornata contabile del terzo giorno di borsa aperta precedente la data odierna, ovvero il 21 aprile 2023.

Il Presidente ha ricordato che le deleghe come sopra conferite e tutta la documentazione necessaria alla stesura del presente verbale, saranno messe a disposizione della società Computershare e potranno essere visionate dopo la chiusura dei lavori assembleari.

Il Presidente ha informato gli intervenuti del fatto che, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori.

Il Presidente ha ricordato all'intermediario che, ai sensi dell'articolo 120 del TUF, i soci i quali, possedendo direttamente o indirettamente oltre il 5% (cinque per cento) del capitale della società, non abbiano provveduto a darne segnalazione alla società e alla CONSOB, non possono esercitare il diritto di voto inerente le azioni per le quali è stata omessa la comunicazione.

Il Presidente ha dichiarato inoltre che:

- a) il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è pari ad Euro 27.402.593,00 (ventisette milioni quattrocento due mila cinquecentonovantatre virgola zero zero), suddiviso in n. 27.402.593 (ventisette milioni quattrocento due mila cinquecentonovantatre) azioni ordinarie del valore nominale

di Euro 1,00 (uno virgola zero zero);

b) le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., segmento STAR;

c) la Società, alla data odierna, non detiene azioni proprie;

d) ad oggi i soggetti che partecipano, indirettamente, in misura superiore al 5% (cinque per cento) del capitale sociale sottoscritto di Biesse S.p.A., rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze emerse dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 del TUF e da altre informazioni fornite dalla Società a CONSOB, sono i seguenti:

SOGGETTI	NUMERO AZIONI	% SUL CAPITALE SOCIALE
Bi.Fin S.r.l.	13.970.500	50,98 %

Il Presidente ha invitato il Rappresentante Designato a dichiarare l'eventuale carenza di legittimazione al voto e/o cause di sospensione del diritto al voto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, dello Statuto Sociale e del regolamento assembleare non conosciute dalla Società. Il legale rappresentante della società "Computershare" non ha preso la parola.

Il Presidente ha proseguito dando atto del fatto che, riguardo agli argomenti posti all'ordine del giorno, sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari; in particolare:

- in data 27 marzo 2023 sono stati messi a disposizione, contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione ed in rettifica dei precedenti pubblicati in data 16 marzo 2023:

- i documenti sottoposti all'assemblea, ivi comprese le relazioni di cui

agli artt. 123-ter, 125-ter e 154-ter del D.Lgs. 58/98 e 84-ter e 84-quater del Regolamento Emittenti, con il testo integrale delle proposte di deliberazione;

- i moduli che gli Azionisti sono stati tenuti a utilizzare per il conferimento della delega al Rappresentante Designato;

- le informazioni sull'ammontare del capitale sociale con l'indicazione del numero e delle categorie di azioni in cui è suddiviso.

Il Presidente ha dato inoltre atto del fatto che tutta la documentazione sopra elencata è stata resa disponibile sul sito internet della Società ed è stata messa a disposizione di tutti gli intervenuti, anche a mezzo del Rappresentante Designato, all'odierna assemblea.

Il Presidente inoltre ha informato che in ossequio a quanto previsto dall'articolo 125-quater del TUF, entro cinque giorni dalla data dell'assemblea sarà reso disponibile sul sito internet della Società un rendiconto sintetico delle votazioni contenente il numero di azioni rappresentate nella presente assemblea e delle azioni per le quali è espresso il voto, la percentuale di capitale che tali azioni rappresentano, nonché il numero di voti favorevoli e contrari alla delibera e il numero di astensioni.

Inoltre saranno allegati al verbale dell'assemblea come parte integrante e sostanziale dello stesso e saranno a disposizione degli azionisti:

1. l'elenco nominativo dei collegati e degli azionisti che hanno conferito delega al Rappresentante Designato, completo di tutti i dati richiesti dalla CONSOB, con l'indicazione delle rispettive azioni;

2. l'elenco nominativo degli azionisti che hanno espresso voto favorevole, contrario, o si sono astenuti e il relativo numero di azioni rappresentate

per delega.

\*\*\*\*\*

Il Presidente, esaurita la parte introduttiva, è passato alla trattazione del quarto, quinto, sesto e settimo punto all'ordine del giorno con la precisazione che gli effetti delle deliberazioni che saranno di seguito assunte decorreranno dalla data della di efficacia della fusione per incorporazione delle società "MONTRESOR & Co S.r.l." con unico socio, nella società Biesse S.p.A., i cui progetti sono stati già debitamente approvati dagli organi competenti delle rispettive società.

Il Presidente, è passato alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno:

4. Modifiche allo Statuto Sociale: modifica art. 2 relativa all'oggetto sociale

Il Presidente ha rammentato che la modifica dell'art. 2 è proposta al fine di inserire nello Statuto Sociale la possibilità di effettuare la vendita dei servizi e prodotti oggetto dell'attività sociale anche mediante commercio elettronico, ovvero piattaforme web o e-commerce e ha ricordato altresì che la modifica statutaria non fa sorgere in capo agli azionisti il diritto di recesso di cui all'art. 2437 del Codice civile.

Ha sottoposto quindi all'assemblea la seguente proposta di deliberazione in linea con quella contenuta nella relazione del consiglio di amministrazione: "l'assemblea straordinaria degli azionisti di Biesse S.p.A., preso atto di quanto illustrato e di quanto proposto nella relazione illustrativa con riferimento alla modifica dell'art. 2 dello statuto sociale

delibera

- di modificare l'articolo 2 dello Statuto sociale nel testo proposto nella relazione illustrativa e al quale si rimanda integralmente;

- di conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso al Presidente, ogni e più ampio potere per adempiere alle formalità necessarie affinché la deliberazione sia iscritta nel Registro delle Imprese, con facoltà di appor tarvi qualsiasi modifica e/o integrazione, di carattere formale e non so stanziale".

Il Presidente ha ripreso la parola e ha aperto la discussione.

Il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione e ha invitato il Rappre sentante Designato ad esprimere i voti sulla proposta deliberativa conforme mente alle deleghe e alle sub-deleghe ricevute.

Il Presidente ha aperto la votazione alle ore 9,56 (nove e minuti cinqaun tsei

Comunicata la votazione, il Presidente ha dichiarato la proposta di delibe razione approvata con la maggioranza del 99,9% (novantanove virgola nove per cento)

Voti contrari 0% (zero per cento)

Astenuti 30.693 (trentamilaseicentonovantatre) pari allo 0,08% (zero vir gola zero otto per cento)

Non votanti 0 (zero)

Il Presidente è passato quindi alla trattazione del quinto punto all'ordine del giorno:

5. Modifiche allo Statuto Sociale: modifica art. 11 relativa alla possibili tà della società di avvalersi del rappresentante designato di cui all'art.

Il Presidente ha ricordato che la modifica dell'art. 11 dello Statuto Sociale è proposta al fine di eliminare dall'articolo l'esclusione, in deroga all'art. 135-undecies, decreto legislativo n. 58/1998 (breviter, tuf), della possibilità di nominare un rappresentante designato incaricato di ricevere le deleghe per la partecipazione all'assemblea, conferendo al consiglio di amministrazione la facoltà di determinarne la designazione per ciascuna convocata assemblea, nonché il riferimento all'impossibilità di esercitare il voto per corrispondenza o in via elettronica. Tale decisione è motivata dalla volontà di incentivare la partecipazione alle assemblee da parte degli azionisti mediante la possibilità fornita dalla normativa di una figura cui conferire le deleghe a titolo gratuito.

Il Presidente ha sottoposto, quindi, all'assemblea la seguente proposta di deliberazione in linea con quella contenuta nella relazione del consiglio di amministrazione:

"l'assemblea straordinaria degli azionisti di Biesse S.p.A., preso atto di quanto illustrato e di quanto proposto nella relazione illustrativa con riferimento alla modifica dell'art. 11 dello statuto sociale

Delibera

*- di modificare l'articolo 11 dello Statuto sociale nel testo proposto nella relazione illustrativa e al quale si rimanda integralmente;*

*- di conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso al Presidente, ogni e più ampio potere per adempiere alle formalità necessarie affinché la deliberazione sia iscritta nel Registro delle Imprese, con facoltà di apporlarvi qualsiasi modifica e/o integrazione, di carattere formale e non sostanziale."*

Il Presidente ha ripreso la parola e ha aperto la discussione.

Il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione e ha invitato il rappresentante designato ad esprimere i voti sulla proposta deliberativa conformemente alle deleghe e alle sub-deleghe ricevute.

Il Presidente ha aperto la votazione alle ore 10,00 (dieci virgola zero zero)

Comunicata la votazione, il Presidente ha dichiarato la proposta di deliberazione approvata con la maggioranza del 99,9% (novantanove virgola nove per cento)

Voti contrari 0 (zero)

Astenuti 30.693 (trentamilaseicentonovantatre) pari allo 0,08% (zero virgola zero otto per cento)

Non votanti 0 (zero)

Il Presidente è passato quindi alla trattazione del sesto punto all'ordine del giorno:

6. Modifiche allo Statuto Sociale: introduzione art. 15-bis relativo alle modalità di tenuta a distanza delle Assemblee.

Il Presidente ha ricordato che l'introduzione dell'art. 15-bis) dello Statuto Sociale è proposta al fine di introdurre la possibilità di tenere le assemblee ordinarie e straordinarie della società in più luoghi e anche mediante mezzi di telecomunicazioni che saranno comunicati e definiti nell'avviso di convocazione dell'assemblea, come previsto dalla normativa di volta in volta applicabile, quale misura utile ad agevolare la formazione delle decisioni dei soci.

Ha sottoposto, quindi, all'assemblea la seguente proposta di deliberazione

in linea con quella contenuta nella relazione del consiglio di amministrazione:

"l'assemblea straordinaria degli azionisti di Biesse S.p.A., preso atto di quanto illustrato e di quanto proposto nella relazione illustrativa con riferimento all'introduzione dell'art. 15-bis dello Statuto Sociale

Delibera

- l'introduzione dell'articolo 15-bis) dello Statuto sociale nel testo proposto nella relazione illustrativa e al quale si rimanda integralmente;

- di conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso al Presidente, ogni e più ampio potere per adempiere alle formalità necessarie affinché la deliberazione sia iscritta nel Registro delle Imprese, con facoltà di apporciarvi qualsiasi modifica e/o integrazione, di carattere formale e non sostanziale".

Il Presidente ha ripreso la parola e ha aperto la discussione.

Il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione e ha invitato il rappresentante designato ad esprimere i voti sulla proposta deliberativa conformemente alle deleghe e alle sub-deleghe ricevute.

Il Presidente ha aperto la votazione alle ore dieci e minuti cinque  
Comunicata la votazione, il Presidente ha dichiarato la proposta di deliberazione approvata con la maggioranza del 99,53% (novantanove virgola cinquantatre per cento)

Voti contrari 126.790 (centoventiseimilasettecentonovanta) pari allo 0,37%  
(zero virgola trentasette per cento)

Astenuti 30.693 (trentamilaseicentonovantatre) pari allo 0,08% (zero virgola zero otto per cento)

Non votanti 0 (zero)

Il Presidente è passato quindi alla trattazione del settimo punto all'ordine del giorno:

7. Modifiche allo Statuto Sociale: modifiche artt. 16 e 19-bis e introduzione dell'art.16-bis, relativi alle modalità di tenuta a distanza delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale

Il Presidente ha ricordato che la modifica degli art. 16 e 19-bis dello Statuto Sociale e l'introduzione dell'art. 16-bis) dello Statuto Sociale sono proposte al fine di introdurre la possibilità di tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società a distanza e mediante mezzi di telecomunicazioni.

Ha sottoposto quindi all'assemblea la seguente proposta di deliberazione in linea con quella contenuta nella relazione del consiglio di amministrazione:

"l'assemblea straordinaria degli azionisti di Biesse S.p.A., preso atto di quanto illustrato e di quanto proposto nella relazione illustrativa con riferimento alla modifica degli art. 16 e 19-bis e l'introduzione dell'art. 16-bis dello statuto sociale

Delibera

- *di modificare gli articoli 16 e 19-bis dello statuto sociale, nonché introdurre l'art. 16-bis) dello statuto sociale nel testo proposto nella relazione illustrativa e al quale si rimanda integralmente;*

- *di conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso al Presidente, ogni e più ampio potere per adempiere alle formalità necessarie affinché la deliberazione sia iscritta nel Registro delle Imprese, con facoltà di apporlarvi qualsiasi modifica e/o integrazione, di carattere formale e non so-*

*stanziale"*

Il Presidente ha ripreso la parola e ha aperto la discussione.

Il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione e ha invitato il rappresentante designato ad esprimere i voti sulla proposta deliberativa conformemente alle deleghe e alle sub-deleghe ricevute.

Il Presidente ha aperto la votazione alle ore 10,10 (dieci e minuti dieci)

Comunicata la votazione, il Presidente ha dichiarato la proposta di deliberazione approvata con la maggioranza del 99,88% (novantanove virgola ottantotto per cento)

Voti contrari 10.000 (diecimila) pari all 0,02% (zero virgola zero due per cento)

Astenuti 30.693 (trentamilaseicentonovantatre) pari allo 0,08% (zero virgola zero otto per cento)

Non votanti 0 (zero)

Null'altro essendovi da deliberare l'assemblea è stata sciolta alle ore dieci e minuti docici

Io Notaio do atto di avere ricevuto tramite posta elettronica certificata il rendiconto sintetico delle odierni votazioni ex art.125 quater, comma 2, del D.lgs. 24/2/1998 n.58 che allego al presente verbale sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale.

Io Notaio ho ricevuto altresì il nuovo testo di statuto sociale nel quale sono già state inserite le deliberate modifiche, detto testo coordinato viene allegato al presente verbale sotto la lettera "B" per farne parte integrante e sostanziale.

Si dà quindi atto che gli effetti della deliberazione decorreranno dalla da-

ta di efficacia della fusione per incorporazione delle società "MONTRESOR & CO S.r.l. con unico socio, nella società Biesse S.p.A. i cui progetti sono stati già debitamente approvati dagli organi competenti delle rispettive società.

Il Presente verbale è scritto in parte da me e in parte da persona di mia fiducia e viene chiuso alle ore 12,40 (dodici virgola quaranta) dodici e minuti quaranta

Consta di quindici pagine e fin qui della presente di quattro fogli di cui si compone.

F.to Luisa Rossi Notaio

**ALLEGATO** "A." al Rep. n°337.22 | 16801

Biesse S.p.A.

**Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti  
Tenutasi in data 26 aprile 2023**

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 197 Azionisti per delega per n. 20.201.701 azioni ordinarie pari al 73.721.859% del capitale sociale ordinario e n. 34.172.201 voti pari al 82.595.229% dei diritti di voto attribuiti al capitale.


DIRENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

PARTE ORDINARIA

- 1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022; relazione degli Amministratori sulla gestione; relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione al Bilancio di esercizio al 31 Dicembre 2022; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2022.**

**Presentazione della dichiarazione di carattere non finanziario ai sensi del D.Lgs. 254/2016 (“DNF”) – Bilancio di Sostenibilità al 31 dicembre 2022**

N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
196	34.054.901	99,656739	82,31171
0	0	0,000000	0,000000
1	117.300	0,342261	0,283514
0	0	0,000000	0,000000
197	34.172.201	100,000000	82,598222
Totali			



## **2. Deliberazione in merito alla destinazione dell'utile di esercizio 2022 di Biesse S.p.A.**

N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI
Favorevoli	197	34.172.201
Contrari	0	0
Astenuti	0	0
Non Votanti	0	0
<b>Totale</b>	<b>197</b>	<b>34.172.201</b>

**3. Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi corrisposti. Voto consultivo sulla Seconda Sezione della Relazione ai sensi dell'art. 123-ter comma 4 e 6 del D.lgs. 58/1998**

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	177	33.437,952	97,851327	80,820527
Contrari	13	183,902	0,538163	0,444497
Astenuti	7	550,347	1,610511	1,330205
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>197</b>	<b>34.172,201</b>	<b>100,000000</b>	<b>82,595229</b>


**PARTE STRAORDINARIA**

**4. Modifiche allo Statuto Sociale: modifica art. 2 relativa all'oggetto sociale**

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	196	34.141,508	99,910181	82,521043
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	1	30,693	0,089819	0,074186
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>197</b>	<b>34.172,201</b>	<b>100,000000</b>	<b>82,595229</b>

**5. Modifiche allo Statuto Sociale: modifica art. 11 relativa alla possibilità della società di avvalersi del Rappresentante Designato di cui all'art. 135-~~fin~~deies del D.lgs. 58/1998**

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	196	34.141,508	99,910181	82,521043
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	1	30,693	0,089819	0,074186
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>197</b>	<b>34.172,201</b>	<b>100,000000</b>	<b>82,595229</b>




**6. Modifiche allo Statuto Sociale: modifica art. 15-bis relativo alle modalità di tenuta a distanza delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale**

N. AZIONISTI ( PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	174	34.014.718	99,539149
Contrari	22	126.790	0,371.033
Astenuti	1	30.693	0,089819
Non Votanti	0	0	0,000000
<b>Totale</b>	<b>197</b>	<b>34.172.201</b>	<b>100,000000</b>

**7. Modifiche allo Statuto Sociale: modifiche artt. 16 e 19-bis e introduzione degli artt.15-bis e 16-bis relativi alle modalità di tenuta a distanza delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale**

N. AZIONISTI ( PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	195	34.131.508	99,880918
Contrari	1	10.000	0,029264
Astenuti	1	30.693	0,089819
Non Votanti	0	0	0,000000
<b>Totale</b>	<b>197</b>	<b>34.172.201</b>	<b>100,000000</b>





Allegato "B" al n. 33720/16101 di rep.

STATUTO

della società per Azioni denominata

"BIESSE S.p.A."

DENOMINAZIONE - SCOPO - CAPITALE SOCIALE - DURATA - AZIONI

1) È costituita una Società per Azioni con la denominazione "BIESSE S.p.A."

con sede in Pesaro. La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi  
indirizzo dello stesso comune con semplice decisione del Consiglio di  
Amministrazione che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio  
del registro delle imprese.

La decisione del Consiglio di Amministrazione dovrà essere sottoposta alla  
ratifica da parte della prima assemblea ordinaria dei soci.

La sede sociale può essere trasferita in altri comuni in Italia o all'estero  
con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci.

Potranno essere istituite e sopprese, sia in Italia che all'estero sedi  
secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza con  
delibera del consiglio di Amministrazione.

2) La Società ha per oggetto la costruzione e la vendita in proprio e/o per  
conto terzi di macchine utensili in genere, di macchine o di parti di  
macchine per la lavorazione del legno e dei suoi derivati nonché la  
costruzione e la vendita in proprio e/o per conto terzi di macchine  
industriali, o di parti di esse per la lavorazione di ogni altro genere di  
materiale, tra cui vetro, marmo, metallo, leghe, derivati simili e plastica.

La Società ha inoltre per oggetto lo sviluppo e la vendita, anche per conto  
terzi, di software, componentistica di precisione e, in generale, di

tecnologia per macchinari per la lavorazione del legno, vetro, marmo, metalli e affini, nonché la prestazione di servizi di assistenza e manutenzione ai clienti.

La vendita di tutti i prodotti e servizi oggetto dell'attività sociale, inclusi i materiali di ricambio, i prodotti software e le prestazioni di servizio tipici dell'attività aziendale, potrà avvenire attraverso tutte le forme consentite dalla legge, anche mediante commercio elettronico, ovvero tramite piattaforme web o e-commerce.

La Società potrà assumere interessenze e partecipazioni in altre società, enti, consorzi, associazioni e imprese, italiane o estere, che abbiano oggetti sociali simili, affini o connessi al proprio, anche a scopi di investimento, e potrà prestare garanzie reali o personali per obbligazioni sia proprie sia di terzi, e in particolare fideiussioni.

La Società potrà inoltre compiere, sia in proprio sia per conto terzi, tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari e immobiliari, ritenute necessarie o utili dagli amministratori, purché accessorie e strumentali rispetto all'oggetto sociale, ad eccezione delle attività riservate per legge. Nei limiti e nelle modalità previste dalla legislazione vigente, potranno essere effettuati finanziamenti a favore della Società da parte dei soci. I finanziamenti potranno essere effettuati anche in misura non proporzionale alla partecipazione posseduta. Qualora non sia diversamente stabilito, i finanziamenti effettuati si intendono infruttiferi.

3) La durata della Società è fissata fino al 31 Dicembre 2075 salvo proroga od anticipato scioglimento.

4) Il Capitale Sociale è di Euro 27.402.593,00

(ventisette milioni quattrocento due mila cinquecentonovantatré virgola zero

zero) diviso in n. 27.402.593

(ventisette milioni quattrocento due mila cinquecentonovantatré) azioni ordinarie

di nominali 1 Euro ciascuna. Le azioni sono liberamente trasferibili con l'osservanza delle norme di legge in materia.

5) La Società può emettere obbligazioni al portatore o nominative anche convertibili in azioni, azioni con warrant e warrant, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, demandando all'assemblea la fissazione delle modalità di collocamento ed estinzione.

La Società può inoltre emettere, nel rispetto della normativa vigente, altre categorie di azioni, anche senza diritto di voto, e strumenti finanziari.

6) Le azioni sono nominative. Le azioni sono indivisibili e ciascuna azione dà diritto ad un voto. In deroga a tale principio generale, ciascuna azione dà diritto a due voti a condizione che: (i) l'azione sia appartenuta al medesimo soggetto, in virtù di un diritto reale legittimante l'esercizio del diritto di voto (piena proprietà, nuda proprietà con diritto di voto e usufrutto con diritto di voto), per un periodo continuativo di almeno 24 (ventiquattro) mesi, e (ii) che ciò sia attestato dall'iscrizione nell'elenco speciale istituito dalla Società ai sensi del presente articolo per un periodo continuativo di almeno 24 (ventiquattro) mesi e da una comunicazione rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate e riferita alla data di decorso del periodo continuativo.

Ai sensi della normativa vigente, la Società istituisce e mantiene presso la sede sociale l'elenco speciale cui devono iscriversi gli azionisti che

intendano beneficiare della maggiorazione del diritto di voto per tutte o parte delle azioni di cui sono titolari.

Il soggetto che voglia ottenere l'iscrizione nell'elenco speciale di tutte o parte delle azioni di cui è titolare ne fa richiesta per iscritto alla Società allegando la comunicazione che attesta il possesso delle azioni, rilasciata dall'intermediario presso il quale tali azioni sono depositate.

Nel caso di soggetti diversi da persone fisiche, la richiesta indica se il titolare delle azioni sia soggetto al controllo, diretto o indiretto, da parte di terzi e, in tal caso, contiene le informazioni necessarie per identificare il soggetto controllante.

L'acquisizione della maggiorazione del diritto di voto sarà efficace il quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni richieste dallo Statuto per la maggiorazione del diritto di voto. Si applica l'art. 127-quinquies, comma 7, del D.Lgs. 58/98.

La maggiorazione del diritto di voto si estende proporzionalmente alle azioni: (i) di nuova emissione in caso di aumento gratuito di capitale; (ii) spettanti in cambio delle azioni preesistenti in caso di fusione o scissione, sempre che il progetto di fusione o scissione lo preveda; (iii) sottoscritte nell'ambito di un aumento di capitale mediante nuovi conferimenti. In tali casi, le azioni di nuova emissione acquisiscono la maggiorazione di voto dal momento dell'iscrizione nell'elenco speciale, senza necessità dell'ulteriore decorso del periodo continuativo di possesso di 24 (ventiquattro) mesi; invece, ove la maggiorazione di voto per le azioni preesistenti non sia ancora maturata, ma sia in via di maturazione,

la maggiorazione di voto spetterà alle azioni di nuova emissione dal momento in cui si siano verificate le condizioni richieste dallo Statuto per la maggiorazione del diritto di voto delle azioni preesistenti.

La maggiorazione del diritto di voto viene meno in caso di cessione a titolo oneroso o gratuito dell'azione, restando inteso che per cessione si intende anche la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull'azione quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte dell'azionista.

Si conserva il voto maggiorato sulle azioni dell'Emittente diverse da quelle cedute o da quelle su cui è stato costituito il pegno o l'usufrutto o l'altro vincolo sull'azione dell'Emittente. Il beneficio è altresì conservato nel caso in cui il diritto reale legittimante sia trasferito (i) per successione mortis causa, ovvero (ii) per effetto di trasferimento in forza di una donazione a favore di eredi legittimari, un patto di famiglia, ovvero per la costituzione e/o dotazione di un trust, di un fondo patrimoniale o di una fondazione di cui lo stesso trasferente o i suoi eredi legittimari siano beneficiari. Gli aventi causa hanno diritto di chiedere l'iscrizione con la stessa anzianità d'iscrizione della persona fisica dante causa.

La maggiorazione del diritto di voto viene inoltre meno in caso di cessione, diretta o indiretta, di partecipazioni di controllo - come definite ai sensi della disciplina applicabile agli emittenti aventi titoli quotati - detenute in società o enti che a loro volta detengano azioni della Società a voto maggiorato in misura superiore alla soglia che richiede la comunicazione alla Società e alla Consob di partecipazioni rilevanti ai sensi della normativa vigente, fermo restando che il beneficio del voto maggiorato è

conservato nel caso di trasferimenti (a) mortis causa, ovvero (b) in forza di una donazione a favore di eredi legittimari, in forza di un patto di famiglia, ovvero per la costituzione e/o dotazione di un trust, di un fondo patrimoniale o di una fondazione di cui lo stesso trasferente o i suoi eredi legittimari siano beneficiari, aventi ad oggetto le predette partecipazioni di controllo.

Il soggetto cui spetta il diritto di voto maggiorato ha facoltà di rinunciare alla maggiorazione del diritto di voto per tutte o parte delle proprie azioni, mediante comunicazione scritta da inviare alla Società. La rinuncia è irrevocabile, ma la maggiorazione del diritto di voto può essere nuovamente acquisita rispetto alle azioni per le quali è stata rinunciata, per mezzo di una nuova iscrizione nell'elenco speciale e il decorso integrale del periodo di appartenenza continuativa di almeno 24 (ventiquattro) mesi.

La Società procede alla cancellazione dall'elenco speciale nei seguenti casi: (i) rinuncia dell'avente diritto; (ii) comunicazione dell'avente diritto o dell'intermediario, comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto; (iii) d'ufficio, ove la Società abbia notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto.

L'elenco speciale è aggiornato a cura della Società entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso,

entro la data di legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto, c.d. record date.

7) Le azioni ordinarie di nuova emissione saranno offerte in opzione agli Azionisti in proporzione al numero delle azioni da essi possedute, nei termini e nei modi stabiliti dall'art. 2441 del codice civile e dalla legislazione vigente.

#### ASSEMBLEA

8) L'Assemblea legalmente costituita, rappresenta l'universalità degli Azionisti e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed allo Statuto, obbligano tutti i Soci, anche se assenti o dissidenti.

9) L'Assemblea può essere convocata nel territorio nazionale anche fuori della Sede Sociale.

10) L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso di convocazione da pubblicare nei termini e secondo le modalità previste dalla normativa applicabile.

L'avviso può anche contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'eventuale adunanza in seconda o terza convocazione, a norma di legge.

Il Consiglio di Amministrazione può stabilire, laddove ne ravvisi l'opportunità, che l'Assemblea, Straordinaria o Ordinaria, si tenga a seguito di un'unica convocazione; in tale ultimo caso, l'Assemblea si costituisce e delibera con le maggioranze a tal fine previste dalla legge.

Salvo quanto altrimenti previsto dalla legge, il Consiglio di Amministrazione dovrà procedere alla convocazione dell'assemblea entro trenta giorni dal ricevimento di una richiesta in tal senso quando la stessa sia presentata da tanti Azionisti che rappresentino almeno la percentuale

minima di capitale sociale prevista dalla normativa applicabile.

La richiesta dovrà essere inoltrata al Presidente del Consiglio di Amministrazione a mezzo lettera raccomandata e dovrà contenere l'indicazione analitica degli argomenti da porre all'ordine del giorno e la dettagliata elencazione degli Azionisti richiedenti, allegando idonea certificazione attestante i singoli possensi azionari alla data di invio della predetta comunicazione. Il Consiglio di Amministrazione, in considerazione degli argomenti richiesti in trattazione può valutare l'applicazione dell'art.

2367 c. 3 c.c..

11) Possono intervenire in Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto in base alla legge ed ai regolamenti applicabili.

Fatte salve le disposizioni di legge in materia di raccolta di deleghe, il titolare del diritto di voto può farsi rappresentare in Assemblea per delega scritta ovvero conferita per via elettronica secondo quanto previsto dalla normativa applicabile.

La delega può essere notificata in via elettronica alla Società mediante invio della medesima per posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nell'avviso di convocazione.

La Società, avvalendosi della facoltà prevista dalla legge, non designa il rappresentante di cui all'art. 135-undecies del TUF, salvo che il Consiglio di Amministrazione, per una determinata Assemblea, abbia deliberato tale designazione dandone notizia nell'avviso di convocazione della relativa Assemblea.

12) L'Assemblea è Ordinaria e Straordinaria.

L'Assemblea Ordinaria viene convocata dal Consiglio di Amministrazione -

fatte salve le competenze del Collegio Sindacale e dei suoi membri, quali previste dalla legge - almeno una volta l'anno entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Ricorrendone i presupposti di legge e quando particolare esigenze lo richiedano, l'Assemblea ordinaria potrà essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in questo caso gli amministratori segnalano nella relazione sulla gestione di cui all'art. 2428 c.c. le ragioni della dilazione.

Le Assemblee sia ordinarie che straordinarie sono validamente costituite e deliberano secondo le maggioranze e gli altri requisiti di validità prescritti dalle disposizioni di legge in materia.

13) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero - in caso di assenza o impedimento del Presidente - da un Amministratore Delegato o dal Consigliere più anziano in carica, il quale nomina un segretario anche non socio, per la stesura del verbale.

Nelle Assemblee Straordinarie e nei casi in cui l'Organo Amministrativo lo reputi opportuno, il verbale è redatto da un Notaio.

14) Sono altresì valide le Assemblee in cui sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale, nonché l'intero Consiglio di Amministrazione, unitamente al Collegio Sindacale. Per la validità delle Assemblee tenute in sede totalitaria è inoltre necessario che ciascuno degli intervenuti, a richiesta del presidente dell'Assemblea, dichiari di essere sufficientemente informato sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

15) Le deliberazioni dell'Assemblea devono essere fatte constare da verbale firmato dal Presidente e dal Segretario o dal notaio.

15-bis) L'Assemblea, sia nella forma ordinaria che in quella straordinaria,

potrà svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui

o distanti, audio/video collegati, a condizione che:

o siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede

e di parità di trattamento dei soci;

o sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo di

propri incaricati, di accertare l'identità e la legittimazione degli

intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare

i risultati della votazione;

o il soggetto verbalizzante sia in condizione di percepire

adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

o sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione

ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'Organo Amministrativo dovrà indicare nell'avviso di convocazione le

modalità di partecipazione all'Assemblea, con facoltà di stabilire

nell'avviso di convocazione che l'Assemblea si tenga esclusivamente, ove

consentito dalle norme applicabili, mediante mezzi di telecomunicazione, sia

audiovisivi che solo audio, omettendo, in tal caso, l'indicazione del luogo

di convocazione.

Non è necessaria la presenza del presidente e del segretario o del notaio

nel medesimo luogo qualora il verbale sia redatto, successivamente alla

riunione, con sottoscrizione del presidente e del segretario, o del solo

notaio nel caso di verbale in forma pubblica.

La riunione assembleare, previa comunicazione ai partecipanti, potrà essere

registrata per consentire una più corretta verbalizzazione dei lavori

assembleari e degli interventi degli aventi diritto.

## AMMINISTRAZIONE

16) La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione che sarà composto da 2 a 15 membri anche non soci. Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti nelle quali i candidati devono essere indicati in numero non superiore a quelli da nominare e sono elencati mediante un numero progressivo.

Al fine di assicurare l'equilibrio dei generi all'interno del consiglio, il genere meno rappresentato deve ottenere un numero di componenti pari a quello stabilito dalla normativa di legge e regolamentare applicabile.

Pertanto, le liste devono riportare un numero di candidati appartenente al genere meno rappresentato pari a quello previsto dalla suddetta normativa.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale o siano titolari della diversa quota minima stabilita dalla Consob con Regolamento. Nessun azionista può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista. Gli Azionisti aderenti ad un sindacato di

voto possono presentare o concorrere a presentare una sola lista. In caso di violazione di questa regola non si terrà conto del voto dell'Azionista rispetto ad alcuna delle liste presentate. Ogni titolare del diritto di voto

può votare una sola lista. Le liste dei candidati, accompagnate da un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati, con l'indicazione dell'eventuale idoneità dei medesimi a qualificarsi come indipendenti, sono depositate presso la sede

sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data prevista dell'assemblea e sono messe a disposizione del pubblico, con le modalità previste dalla legge e dalla Consob con Regolamento, almeno ventuno giorni prima della assemblea.

Unitamente a ciascuna lista sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione.

La lista per la quale non sono rispettate le statuzioni di cui sopra è considerata come non presentata. All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue: a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nella lista, tanti consiglieri che rappresentino la totalità di quelli da eleggere meno uno; b) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti è tratto il restante consigliere, nella persona del candidato elencato al primo posto di tale lista.

Qualora, per effetto del predetto meccanismo, la composizione del Consiglio non rispetti la proporzione tra generi prevista per legge, sarà eletto consigliere, invece dell'ultimo candidato in ordine progressivo della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti che avrebbe diritto ad essere eletto, il primo candidato successivo, in ordine progressivo, della medesima lista appartenente al genere meno rappresentato. Al candidato elencato al primo posto della lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior

numero di voti spetta la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Nel caso in cui sia presentata una sola lista o votata una sola lista tutti i consiglieri sono tratti da tale lista. In mancanza di liste, il Consiglio di Amministrazione viene nominato dall'Assemblea con le maggioranze stabilite dalla legge, fermo restando in ogni caso il rispetto della proporzione tra generi prevista per legge. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, il Consiglio di amministrazione procederà alla loro sostituzione mediante cooptazione di candidati con pari requisiti, tenendo altresì presenti le disposizioni di legge in merito all'equilibrio tra generi.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica un triennio ed è rieleggibile. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale. I consiglieri così nominati restano in carica sino alla successiva Assemblea. Qualora per dimissioni o altre cause, il numero dei consiglieri in carica fosse ridotto a meno della metà, tutti gli Amministratori si intenderanno decaduti e si dovrà procedere alla convocazione dell'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione potrà inoltre nominare uno o più Amministratori Delegati, il Comitato Esecutivo e uno o più Consiglieri con particolari incarichi ovvero costituire ulteriori comitati, conferendo loro i poteri che riterrà opportuni, anche al fine di dare attuazione a codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. Le riunioni del Consiglio di

Amministrazione saranno tenute presso la sede sociale od in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nel territorio della Comunità Europea. Il Consiglio di Amministrazione sarà validamente riunito con la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica e delibererà con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

Salvo quanto diversamente disposto dalla normativa in vigore, le riunioni sono convocate normalmente dal Presidente di sua iniziativa, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal/dagli Amministratore/i Delegato/i, o su richiesta di almeno due terzi degli Amministratori previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale o individualmente da ciascun membro del Collegio Sindacale. L'avviso di convocazione deve essere inviato per posta, telegramma, telex, telefax, o altra analoga forma telematica purché legalmente riconosciuta almeno cinque giorni prima e in caso di urgenza con telegramma, telefax, ed altra forma analoga telematica almeno un giorno (24 ore) prima di quello fissato per la riunione. Il Consiglio di Amministrazione si intende in ogni modo validamente costituito anche in assenza di convocazione, purché partecipino tutti i Consiglieri e i Sindaci effettivi.

Il segretario e il Presidente, se lo ritengono opportuno, possono raccogliere sia contestualmente che a posteriori, un visto o una sottoscrizione dei partecipanti per teleconferenza e/o videoconferenza a mezzo fax, network, firma elettronica o altra forma analoga di copia o bozza del verbale. Il segretario, su indicazione del Presidente o dei Consiglieri, può conservare e archiviare le registrazioni della videoconferenza e/o

teleconferenza.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione esclusi quelli devoluti per legge all'Assemblea. E' attribuita altresì al Consiglio di Amministrazione la competenza a deliberare sulle proposte aventi ad oggetto: la fusione e la scissione di società nei casi e secondo le modalità previste dalla legge; l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative. Il Comitato Esecutivo, se nominato, sarà composto da un massimo di tre membri e sarà presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. Per la convocazione e le deliberazioni del Comitato Esecutivo, si applicheranno le norme previste per il Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, anche attraverso il Presidente (anche in qualità di presidente del Comitato Esecutivo, se nominato) o l'Amministratore/i Delegato/i riferisce al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società e dalle sue controllate, ove esistenti; in particolare, riferisce sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi. La comunicazione viene di regola effettuata in occasione delle riunioni consiliari e comunque con periodicità almeno trimestrale.

Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare in tutto o in parte i suoi poteri al Presidente e potrà delegare ai propri membri ed a terzi la materiale esecuzione delle deliberazioni regolarmente prese. Gli Amministratori Delegati e il Comitato Esecutivo, se nominati avranno tutti o parte dei poteri conferiti al Consiglio di Amministrazione, con la sola

esclusione di quelli che a norma di legge non possono essere delegati. Il Consiglio di Amministrazione potrà quindi procedere ad acquisti ed alienazioni mobiliari ed immobiliari; assumere obbligazioni anche cambiarie e mutui ipotecari; partecipare ad aziende o società costituite o costituende anche sotto forma di conferimento, fare qualsiasi operazione presso il Debito Pubblico e la Cassa Depositi e Prestiti, le Banche, l'Istituto di emissione ed ogni altro Ufficio Pubblico e Privato; consentire costituzioni, surroghe e postergazioni, cancellazioni e rinunce di ipoteche ed annotazioni di ogni genere, esonerando conservatori dei Registri Immobiliari, il Direttore del Debito Pubblico e della Cassa Depositi e Prestiti ed ogni altro Ente Pubblico o Privato da ogni responsabilità. Potrà agire per azioni giudiziarie anche in sede di cassazione e revocazione, per compromessi e transazioni e potrà nominare arbitri ed amichevoli compositori. Potrà approvare ogni contratto commerciale; nominare e sospendere impiegati, fissandone gli stipendi; potrà nominare e revocare Direttori e Procuratori con simili o più limitati poteri.

16-bis) Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per audio o video conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti:

- " possa essere identificato dagli altri partecipanti;
- " sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati; nonché
- " possa ricevere e trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il soggetto che presiede la riunione e il segretario.

17) La firma e la rappresentanza della Società sia di fronte a terzi che in giudizio è devoluta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero anche agli Amministratori Delegati, se nominati.

Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione può attribuire i suddetti poteri ad altri Amministratori, procuratori e dirigenti che ne useranno nei limiti stabiliti dal consiglio stesso.

18) E' in facoltà del Consiglio di Amministrazione nominare, fissandone gli emolumenti, uno o più Direttori Generali della società, i quali eseguono le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e su delega di questo, gestiscono gli affari correnti, propongono operazioni ed esercitano ogni altro potere attribuitogli in via continuativa o volta per volta dal Consiglio.

Ai Direttori Generali nell'ambito dei poteri loro attribuiti spetta la rappresentanza della Società nei confronti di terzi.

#### DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

18 bis) Il Consiglio di Amministrazione nomina, previo parere del Collegio Sindacale, un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. Il Consiglio conferisce al dirigente preposto adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti ai sensi di legge e di regolamento.

Il dirigente preposto deve essere persona esperta in materia di amministrazione, finanza e controllo nonché possedere i requisiti di onorabilità previsti per gli Amministratori. La perdita dei requisiti determina la decadenza dalla carica, che deve essere dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla conoscenza del

difetto.

19) L'Assemblea ordinaria dei Soci potrà procedere alla nomina di un Presidente con funzioni onorarie. Il Presidente onorario non è membro del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente onorario durerà nella carica per lo stesso tempo della durata del Consiglio di Amministrazione e decadrà, oltre che per dimissioni, con la scadenza del Consiglio. Al Presidente onorario saranno attribuite esclusivamente funzioni di rappresentare la Società in manifestazioni diverse da quelle tipiche dell'attività aziendale, finalizzate ad attività culturali, scientifiche e benefiche. Al Presidente onorario non è affidata la firma e la rappresentanza della Società.

#### COLLEGIO SINDACALE

19 bis) Il Collegio Sindacale si compone di tre Sindaci effettivi e di due supplenti eletti dall'Assemblea degli Azionisti, la quale ne stabilisce anche l'emolumento. Alla minoranza è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo e di un supplente. La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli Azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. Il numero dei candidati non può essere superiore al numero di candidati da eleggere.

Gli Azionisti aderenti a sindacati di voto avranno titolo a presentare un'unica lista. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente.

Al fine di assicurare l'equilibrio dei generi all'interno del Collegio Sindacale, il genere meno rappresentato deve ottenere un numero di componenti pari a quello stabilito dalla normativa di legge e regolamentare

applicabile. Pertanto, entrambe le sezioni delle liste devono riportare un numero di candidati appartenente al genere meno rappresentato pari a quello previsto dalla suddetta normativa.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di Azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2% (due per cento) del capitale con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria o della diversa quota minima stabilita dalla Consob con Regolamento. Ogni Azionista, nonché gli Azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. In caso di violazione di questa regola, non si terrà conto del voto dell'Azionista rispetto ad ognuna delle liste presentate. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprano già incarichi di sindaco in altre cinque società quotate, con esclusione delle società controllanti e controllate dalla società o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile.

Ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettere b), e c) e comma 3 del decreto ministeriale n.162 del 30 marzo 2000 in materia di requisiti di professionalità dei membri del collegio sindacale di società quotate, per materie e settori di attività prettamente attinenti a quelli dell'impresa esercitata dalla società , si intendono, diritto commerciale e societario, economia aziendale, scienza delle finanze e statistica, nonché le altre discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, pur se con

denominazione differente, mentre per settori di attività strettamente connessi o inerenti ai settori di attività in cui opera la società si intendono, i settori della produzione, distribuzione, e commercializzazione di macchine e utensili, sistemi di automazione, software e componentistica di precisione. I Sindaci uscenti sono rieleggibili.

Le liste presentate devono essere depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data prevista dell'assemblea e sono messe a disposizione del pubblico, con le modalità previste dalla legge e dalla Consob con Regolamento, almeno ventuno giorni prima della Assemblea.

Unitamente a ciascuna lista deve essere depositato il curriculum professionale di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche. La lista per la quale non sono osservate le statuzioni di cui sopra è considerata come non presentata.

All'elezione dei sindaci si procede come segue: dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi e un supplente; dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo, che assume altresì la carica di Presidente, e l'altro membro supplente. In caso di parità di voti tra due o più liste risulteranno eletti Sindaci i

candidati più anziani di età fino a concorrenza dei posti da assegnare.

Qualora, per effetto del predetto meccanismo, la composizione del Collegio

non rispetti la proporzione tra generi prevista per legge, sarà eletto

sindaco effettivo o supplente, invece dell'ultimo candidato in ordine

progressivo della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti che

avrebbe diritto ad essere eletto, il primo candidato successivo, in ordine

progressivo, della medesima lista appartenente al genere meno rappresentato.

Nel caso che vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente

richiesti, il Sindaco decade dalla carica.

Per le nomine dei Sindaci effettivi e/o supplenti necessarie per

l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione o decadenza

si provvederà a far subentrare il Sindaco effettivo o supplente appartenente

alla lista del Sindaco sostituito o decaduto fermo restando in ogni caso il

rispetto della proporzione tra generi prevista per legge. Qualora ciò non

fosse possibile l'Assemblea delibera con le maggioranze richieste per le

delibere dell'assemblea ordinaria fatta salvo la riserva di cui al primo

comma del presente articolo e fermo restando in ogni caso il rispetto della

proporzione tra generi prevista per legge.

Per le riunioni del Collegio Sindacale si rendono applicabili, nei limiti

delle regole di funzionamento di tale organo, le modalità previste per le

riunioni del Consiglio di Amministrazione di cui al precedente articolo

16-bis.

#### OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

19 ter) Le procedure adottate in materia di operazioni con parti correlate

possono prevedere che le operazioni con parti correlate siano adottate

avvalendosi della deroga prevista dall'articolo 11, comma 5, del Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modificazioni nonché della deroga prevista dall'articolo 13, comma 6, del medesimo Regolamento.

#### BILANCIO ED UTILI

20) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio a norma di legge.

21) Gli utili di bilancio, dedito il 5% da assegnare al fondo di riserva ordinaria sino a che questo non abbia raggiunto il quinto del Capitale Sociale, vengono assegnati agli Azionisti in proporzione alle azioni da ciascuno possedute, salvo che l'Assemblea deliberi speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione oppure disponga di mandarli in tutto o in parte ai successivi esercizi.

22) Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione nel termine che verrà annualmente fissato dallo stesso.

I dividendi non riscossi entro un quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, andranno prescritti a favore del fondo di riserva.

Quando si verificheranno le condizioni previste dalla legge, potranno essere distribuiti acconti sui dividendi con le modalità e le procedure determinate dalle vigenti disposizioni.

#### SCIOLGIMENTO E LIQUIDAZIONE

23) Verificandosi la scadenza del termine di durata o per qualsiasi motivo

per lo scioglimento della Società, l'Assemblea Straordinaria procederà alla nomina di uno o più liquidatori e ne determinerà le attribuzioni ed i poteri.

#### DISPOSIZIONI GENERALI

24) Per tutto quanto non risulta esplicitamente contemplato nel presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile ed ogni altra disposizione di legge.

F.to Luisa Rossi Notaio